

ALLEGATO A

AI “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE DELL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI” approvato con Deliberazione di C.C. n. __ del __/__/__

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ

Articolo 1

Zonizzazione

1. Il territorio comunale è suddiviso, agli effetti dell’installazione dei mezzi pubblicitari, in 4 Zone, così come di seguito specificato:

a) Zona “A”: Aree di interesse storico-architettonico

La zona comprende le vie e le piazze dei centri abitati di seguito elencate:

- PONTASSIEVE: via Roma, Ghiberti, Tanzini, Palagi, Filicaia, F.lli Monzecchi, Veneto e Piave; Piazze XIV Martiri, Boetani, Vittorio Emanuele II; vicoli del Fangaccio, della Sieve, della Fonte, del Fosso e delle Scalette.
- SIECI: via Aretina, lato numeri pari, dal n.180 al n.212, via Aretina, lato numeri dispari, dal n.97 (Pieve di San Giovanni a Remole) al n. 151; piazza Albizi.
- MOLINO DEL PIANO: via F.lli Carli, del Torrente, Vecchia, del Fosso di Sieci, della Costa, del Vallone; piazze Matteotti, del Mercato e V.Emanuele.
- MONTEBONELLO, MONTELORO, SANTA BRIGIDA, FORNELLO, DOCCIA, ACONE E COLOGNOLE: intero centro abitato.

b) Zona “B”: Aree urbane di rispetto

La zona è costituita dalle aree dei centri abitati non comprese nella precedente Zona “A”.

c) Zona “C”: Aree sottoposte a vincoli paesaggistici ed ambientali ed edifici sottoposti a tutela storico-artistica

La zona è costituita dalle aree sottoposte a tutela e a vincolo dalle seguenti leggi e loro successive integrazioni e modificazioni: D.Lgs 42/2004, (aree tutelate per legge, beni tutelati per Decreto Ministeriale) - Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente (edifici di interesse culturale).

d) ZONA “D”: Aree di insediamento urbano recente prevalentemente produttive

La zona è costituita dalle aree destinate a zone artigianali, industriali o commerciali del territorio comunale.

Articolo 2
Limitazioni e divieti: norme per la Zona “A”

1. Sono vietati i mezzi pubblicitari sui tetti, sui terrazzi e sui muri.
2. È vietata l'installazione di mezzi pubblicitari quali cartelloni, pannelli, frecce di indicazione e similari, lungo le strade.
3. Le insegne e i mezzi pubblicitari “a cassonetto” sono consentiti solo se collocati entro le mazzette degli sporti; l'installazione del cassonetto dovrà occupare interamente l'apposito vano e dovrà esservi una sporgenza massima di 3 cm dal filo del muro delle mazzette interne agli sporti. Sulle sporgenze e sulla collocazione dei cassonetti, in presenza di insolubili esigenze tecniche da dimostrare ed ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate e concesse eventuali deroghe.
4. Sono vietati gli striscioni, gli stendardi e i mezzi similari, tranne che gli stessi pubblicizzino manifestazioni culturali, artistiche e comunque di pubblico interesse, così come disposto dal comma 3 del successivo art. 8.
5. Sono vietate le insegne con neon a vista, i globi, i prismi ed i mezzi similari.
6. Sono vietate le insegne luminose, illuminate e qualsiasi altro mezzo pubblicitario che per tipologia, materiali, colori e forme siano esteticamente o architettonicamente in dissonanza con le caratteristiche del paesaggio urbano circostante.
7. Per le insegne e per tutti gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere impiegati preferibilmente materiali naturali; potranno essere consentiti anche altri, purché non in contrasto con i materiali, le dimensioni ed i colori degli edifici circostanti. Le diverse soluzioni, infine, dovranno inserirsi in un organico progetto d'insieme.

Articolo 3
Limitazioni e divieti: norme per la Zona “B”

1. Per i cassonetti è applicabile la normativa prevista per la Zona “A”, salvo, la possibilità di una sporgenza massima di cm. 5 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti. Potranno essere esaminate e concesse eventuali deroghe in caso di irrisolvibili e provate esigenze tecniche.
2. All'interno dei centri abitati è vietata l'installazione di cartelloni e pannelli pubblicitari lungo le strade.

Articolo 4
Limitazioni e divieti: norme per la Zona “C”

1. Sono vietati cartelli, cartelloni, striscioni, stendardi e mezzi similari. Per quanto concerne gli striscioni valgono le disposizioni previste ai commi 2 e 3 del successivo art. 9.
2. Per le insegne e mezzi similari si rimanda a quanto prescritto per la Zona “A” al precedente art. 2.
3. È vietata l'installazione di cartelloni, pannelli, frecce di indicazione e mezzi similari, ad eccezione della segnaletica di indicazione relativa ad attività agricole, o comunque legate all'agricoltura, turistiche ed agrituristiche.

Articolo 5
Limitazioni e divieti: norme per la Zona “D”

1. Sono vietati i mezzi pubblicitari sui tetti.
2. È vietata l'installazione di mezzi pubblicitari quali cartelloni e pannelli lungo le strade.
3. Le insegne e i mezzi pubblicitari sono consentiti anche se collocati al di fuori delle mazzette degli sporti e se sporgenti oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art. 3, purché la loro collocazione non riguardi aree e spazi pubblici.
4. Sono vietati gli striscioni, gli stendardi e i mezzi simili, tranne che gli stessi pubblicizzino manifestazioni culturali, artistiche e comunque di pubblico interesse, così come disposto dal comma 3 del successivo art. 9.
5. È consentita l'installazione di segnaletica di indicazione, a condizione che la stessa sia a servizio delle attività produttive e di servizio operanti nella zona dove si richiede l'installazione di tali mezzi pubblicitari. Questi ultimi dovranno comunque avere le caratteristiche previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
6. Sono vietate le insegne luminose, illuminate e qualsiasi altro mezzo pubblicitario che per tipologia, materiali, colori, dimensioni e forme siano esteticamente o architettonicamente in dissonanza con le caratteristiche del paesaggio urbano circostante.

Articolo 6
Limitazioni e divieti: norme per tutte le zone

1. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sui tetti.
2. Per tutti i mezzi pubblicitari è vietato l'uso dell'illuminazione ad intermittenza.
3. È vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d'arte o sugli edifici di importanza storica e monumentale.
4. I mezzi pubblicitari non potranno essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano, lesenature, né interessare arcate, portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.
5. È vietato il collocamento di mezzi pubblicitari sulle mazzette dei negozi e sulle saracinesche, nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste, anche se non hanno intento pubblicitario, quando alterino o modifichino le caratteristiche strutturali ed estetiche dei fabbricati e dell'ambiente circostante.
6. L'installazione di mezzi pubblicitari a lettere luminose, singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio. Nella Zona “B” potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
7. Le targhe indicanti le professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e in presenza di sottostanti bozze, contenute nella misura delle stesse. In presenza di molteplici targhe potrà essere richiesta l'applicazione di un unico porta targhe.
8. Non sono consentite iscrizioni pubblicitarie sui lampioni della pubblica illuminazione.
9. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per loro forma, dimensione, colorazione ed ubicazione possano

determinare abbagliamento, ingenerare confusione con la segnaletica stradale o altri pericoli per la sicurezza della circolazione.

10. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa; tali dispositivi luminosi dovranno comunque essere rispondenti a quanto previsto dal precedente comma 9.
11. La pubblicità sonora è vietata ad esclusione dei casi previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Locale vigenti.
12. E' vietato usare lo stemma del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

Articolo 7

Mezzi pubblicitari a bandiera: divieti per tutte le zone

1. E' sempre vietata l'installazione di mezzi pubblicitari verticali ed orizzontali a "bandiera". Nelle Zone "D" possono essere consentiti a condizione che tali mezzi insistano interamente nella proprietà privata, non siano da ricomprendere, per analogia o distanza, ai mezzi pubblicitari lungo le strade e non compromettano le caratteristiche ambientali e architettoniche del luogo in cui ne è richiesta l'installazione.
2. Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano, potrà essere autorizzata l'installazione verticale "a bandiera" anche a cassonetto unicamente ad insegne con simbolo per l'individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, generi di monopolio, impianti di distribuzione di carburanti.
3. Nei casi di cui al comma precedente l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 4,50. Potranno essere consentite deroghe in ragione della larghezza della strada e quando non sussistono pericoli per la sicurezza della circolazione.

Articolo 8

Pubblicità temporanea

1. E' da intendersi temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
2. Tutte le forme di pubblicità temporanea, anche se luminosa o illuminata, devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi, insegne provvisorie, cartelli murali, pubblicità relativa alle vendite straordinarie e di liquidazione la cui esposizione ha durata annuale massima di giorni 90 non prolungabili.
3. Le domande per l'esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari devono essere redatte in conformità a quanto previsto dal regolamento e provviste di idonea documentazione grafica dalla quale si possano desumere tutte le informazioni sul mezzo pubblicitario oggetto della richiesta di autorizzazione.

Articolo 9

Norme per l'installazione di materiale pubblicitario a carattere temporaneo

1. Gli striscioni e gli stendardi dovranno essere realizzati in tela e la loro dimensione non potrà essere superiore ad un metro di altezza. Dovranno essere collocati in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della viabilità e installati ad un'altezza minima di m 4,5 dal piano stradale. Per il loro ancoraggio non dovranno essere interessate strutture di sostegno, cavi e tubi, né pali e lampioni della pubblica illuminazione. Gli stessi dovranno essere ancorati nei punti appositamente predisposti ed indicati dall'Amministrazione comunale.
3. E' vietata l'installazione di striscioni pubblicitari trasversali alla strada e di altri mezzi simili in tutte le zone: saranno consentite esclusivamente le installazioni pubblicizzanti manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche, congressuali o altri eventi rilevanti a carattere locale, sempre che abbiano un indiscusso interesse pubblico.

Articolo 10

Norme per l'installazione di segnaletica di indicazione

1. L'installazione di frecce e segnali di indicazione può essere autorizzata su apposite strutture, oppure su quelle eventualmente disponibili usate per la segnaletica stradale, nel caso si tratti di segnaletica prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada e con esso compatibile, messe a disposizione dell'Amministrazione comunale o da eventuali altri soggetti allo scopo autorizzati dall'Amministrazione comunale stessa.
2. Ogni gruppo segnaletico non potrà contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi dovranno essere frazionati in più gruppi.
3. Le dimensioni, la tipologia, i materiali, la grafica e le modalità di collocazione di detti segnali di indicazione dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 495/1992 e al quale si rimanda per quanto non specificamente indicato nel presente regolamento.
4. I segnali di indicazione dovranno contenere una sola indicazione per ogni singolo cartello.
5. E' vietata l'installazione di frecce o segnali di indicazione relativi ad esercizi commerciali e rivendite al minuto, ad eccezione di comprovate necessità legate al bacino geografico e all'afflusso dell'utenza, a problemi di traffico e sicurezza della circolazione.
6. L'installazione di cartelloni, pannelli e frecce di indicazione stradale è vietata nelle Zone "A" e "C" e limitata nella Zona "B", così come previsto dai precedenti artt. 2, 3 e 4. Nella Zona "C" può essere consentita l'installazione di segnaletica di indicazione relativa ad attività agricole, o comunque legate all'agricoltura, turistiche ed agrituristiche e per indicazioni territoriali, storiche, culturali e di luoghi di pubblico interesse.

Articolo 11

Manutenzione e stato di conservazione dei mezzi pubblicitari

1. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione.
2. Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure eventuali spostamenti o interventi ordinati dal Sindaco, o da questi autorizzati su richiesta degli interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di questi ultimi.

3. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano deteriorati in modo tale da essere pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata gli stessi potranno essere rimossi immediatamente a discrezione della Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico comunale, addebitando all'utente le relative spese.
4. I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta, possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla cessazione della pubblicità, come deve risultare dall'applicazione dell'imposta.
5. Resta l'obbligo, a carico degli interessati titolari di autorizzazioni ad esporre mezzi pubblicitari, di ripristinare, ove occorra, i luoghi sui quali insistevano le strutture di supporto di detti mezzi pubblicitari.
6. In caso di inosservanza vi provvederà l'Amministrazione comunale addebitando all'utente le relative spese.